TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI A FAVORE DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, NONCHÉ AI DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO.

*****

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Termini Imerese

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese

Il Presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie

premesso che

- il D.M. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che, pertanto, appare utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense ed il più possibile omogenee;
- il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenta condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale;
- il Presidente del Tribunale di Termini Imerese, il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Termini Imerese, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e il Presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie, sentiti i magistrati addetti alla Sezione Penale, gli iscritti e le Associazioni accreditate presso il citato Ordine, ritengono necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;
- l'adozione del presente protocollo si propone, altresì, di realizzare:
  - la condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare, nell'ambito dello stesso Ufficio, ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;

- il rispetto della previsione di cui all'art. 83 comma 3 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 ("*Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta*");
- la riduzione del numero di opposizioni;
- la semplificazione degli adempimenti di Cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
- la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- la riduzione delle spese generali sostenute dall' Amministrazione (copie, notifiche, varie);

- la revisione del Protocollo penale è stata frutto del lavoro di una commissione appositamente nominata i cui lavori, nel rispetto delle relative competenze e prerogative, si sono svolti in un clima di grande armonia e collaborazione, ad ulteriore conferma dei rapporti da tempo esistenti tra il Foro e l'Autorità Giudiziaria termitana;
- si è, preliminarmente, convenuto circa i positivi risultati conseguiti, per effetto dell'applicazione del previgente Protocollo, in termini di agevolazione delle procedure relative alla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
- unanimemente apprezzata è stata la scelta di semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;
- al contempo, è stato condiviso il rilievo della necessità di adeguare gli importi all'epoca concordati al mutamento del costo della vita (così assecondando una delle primarie finalità sottese all'approvazione del D.M. 13 agosto 2022, n. 147) e di apportare le modifiche in tal senso necessarie;
- si è, altresì, provveduto ad introdurre alcune specifiche voci di liquidazione dei compensi relativi a tipologie di procedimenti e ad attività precedentemente non contemplati in modo specifico (ad esempio, procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, attività di indagini difensive), ovvero a segmenti processuali solo recentemente introdotti nell'ordinamento (ad esempio, l'udienza predibattimentale prevista dagli artt. 554 fer e ss. c.p.p.) o meritevoli di separata considerazione in ragione delle relative, peculiari caratteristiche;
- nel percorso, condiviso, di revisione del Protocollo è stata prestata doverosa attenzione alla ricerca di un punto di equilibrio ottimale tra l'esigenza di una giusta valorizzazione dell'attività difensiva svolta in favore dei soggetti meno abbienti e quella, pure avvertita, di una razionale ed oculata gestione delle risorse economiche pubbliche.

*****

Tutto ciò premesso, con il presente atto, che sostituisce il precedente protocollo stipulato in data 25 febbraio 2025, come integrato in data 31 marzo 2026, in quanto non più adeguato ai parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, si conviene quanto segue:

a) è concordata tra il Tribunale di Termini Imerese e l'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese l'adozione di una tariffazione *standard* delle liquidazioni per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto;
b) a tal fine, i difensori che vorranno aderirvi dovranno presentare l'istanza di liquidazione al termine della discussione, prima che il Giudice si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione, chiedendo l'applicazione del presente protocollo (con esclusione dei soli casi di giudizio direttissimo, in cui l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato avviene di norma in un momento successivo a quello dello svolgimento del processo);
c) il Giudice curerà, nel disporre il rinvio del processo, di indicare l'udienza di discussione per permettere al difensore di munirsi di apposita richiesta di liquidazione. Qualora l'udienza di discussione non sia preventivamente fissata, il difensore potrà provvedere alla presentazione della richiesta di liquidazione avvalendosi della **modulistica messa a disposizione dal C.O.A. o dalla locale Camera Penale**;
d) la pronuncia del decreto di liquidazione in udienza, alla presenza delle parti, solleverà la Cancelleria dalle comunicazioni di rito;
e) alla tariffa *standard*, come sopra concordata e di seguito esplicata, dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) l'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinunzia all'impugnazione del decreto di liquidazione emanato in conformità;
g) la richiesta di liquidazione, redatta conformemente al presente protocollo, dovrà essere presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, unitamente al decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché alla certificazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, o autocertificazione, attestante la data di iscrizione nell'elenco speciale del patrocinio a spese dello Stato, o al decreto di irreperibilità, o ancora alla prova documentale dell'irreperibilità di fatto;
h) il difensore si impegna a formalizzare preventivamente l'istanza di liquidazione anche a mezzo del sistema telematico dell'Amministrazione Giudiziaria ed a depositarne la relativa ricevuta unitamente alla nota delle spese (SIAMM, ora SPEdiGIUS);
i) nell'ipotesi di revoca o rinuncia del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e di successione di diversi difensori, il compenso richiesto da ciascun difensore sarà liquidato soltanto alla fine del procedimento, in ragione dell'attività effettivamente svolta ed in misura proporzionale ad essa;

j) la tariffa standard concordata è differenziata, in funzione del rito prescelto, secondo la seguente tabella (già comprensiva, per ciascuna voce, della riduzione di un terzo *ex* art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002):

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.:

per la fase studio: € 242,00

per la fase decisoria: € 500,00

TOTALE: **€ 742,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

1 bis. Udienza predibattimentale (per l'ipotesi in cui il processo non si concluda con sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli artt. 554 *bis* e *ter* c.p.p.):

per la fase studio: € 200,00

per la fase decisoria: € 300,00

TOTALE: **€ 500,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

1 bis.1 Udienza predibattimentale (per l'ipotesi in cui il processo si concluda con sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli artt. 554 *bis* e *ter* c.p.p.):

per la fase studio: € 300,00

per la fase istruttoria: € 154,00

per la fase decisoria: € 500,00

TOTALE: **€ 954,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

2. Applicazione pena *ex* art. 444 e ss. c.p.p.:

per la fase studio: € 354,00

per la fase decisoria: € 600,00

TOTALE: **€ 954,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3. Processi definiti nelle forme del giudizio abbreviato c.d. semplice (o condizionato a mera

acquisizione documentale):

per la fase studio: € 450,00

per la fase decisoria: € 1.000,00

TOTALE: **€ 1.450,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

4. Processi definiti nelle forme del giudizio abbreviato condizionato ad attività istruttoria orale:

per la fase studio: € 400,00

per la fase istruttoria: € 600,00

per la fase decisoria: € 900,00

TOTALE: **€ 1.900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

5. Processi dibattimentali con istruttoria semplice, fino a quattro udienze (ad esempio, udienza predibattimentale e tre udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

per la fase studio: € 220,00

per la fase introduttiva: € 220,00

per la fase istruttoria: € 420,00

per la fase decisoria: € 624,00

TOTALE: **€ 1.484,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

6. Processi dibattimentali più complessi, oltre le quattro udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

per la fase studio: € 221,00

per la fase introduttiva: € 221,00

per la fase istruttoria: € 560,00

per la fase decisoria: € 800,00

TOTALE: **€ 1.802,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

7. Processo definito ai sensi dell'art. 420 quater comma 1 c.p.p.:

per la fase studio: € 236,00

per la fase decisoria: € 400,00

TOTALE: **€ 636,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

8. Procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace (senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale):

per la fase studio: € 400,00

per la fase decisoria: € 660,00

TOTALE: **€ 1.060,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

*****

N.B.

A) *Nei processi con **parte civile**, il difensore della stessa ed il difensore dell'imputato ammessi al beneficio applicheranno alla nota un aumento complessivo del 30%;*

B) *Nei processi con **istanza cautelare** o con **convalida di arresto**, salvi i procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore dell'imputato applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.*

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

9. Applicazione pena *ex* art. 444 c.p.p.:

per la fase studio: € 304,00

per la fase decisoria: € 650,00 5

TOTALE: **€ 954,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

10. Processi definiti nelle forme del giudizio abbreviato c.d. semplice (o condizionato a mera acquisizione documentale):

per la fase studio: € 400,00

per la fase decisoria: € 1.084,00

TOTALE: **€ 1.484,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

11. Processi definiti nelle forme del giudizio abbreviato condizionato ad attività istruttoria orale:

per la fase studio: € 400,00

per la fase istruttoria: € 400,00

per la fase decisoria: € 950,00

TOTALE: **€ 1.750,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

12. Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a quattro udienze (ad esempio, una udienza di c.d. distribuzione e tre udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

per la fase studio: € 250,00

per la fase introduttiva: € 200,00

per la fase istruttoria: € 550,00

per la fase decisoria: € 750,00

TOTALE: **€ 1.750,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

13. Processi dibattimentali più complessi oltre le quattro udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

per la fase studio: € 300,00

per la fase introduttiva: € 250,00

per la fase istruttoria: € 750,00

per la fase decisoria: € 900,00

TOTALE: **€ 2.200,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

14. Processo definito ai sensi dell'art. 420 *quater*, comma 1, c.p.p.;

per la fase studio: € 300,00

per la fase decisoria: € 442,00

TOTALE: **€ 742,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15 % oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

*****

N.B.:

A) *Nei processi con **parte civile**, il difensore della stessa ed il difensore dell'imputato ammessi al beneficio applicheranno alla nota un aumento complessivo del 30%.*

B) *Nei processi con **istanza cautelare** o con **convalida di arresto** salvi i procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore dell'imputato applicherà alla nota un aumento complessivo del 30%.*

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

15. Processo definito in una sola udienza (ad es. udienza preliminare, escluse le udienze di mero rinvio):

per la fase studio: € 350,00

per la fase decisoria: € 604,00

TOTALE: **€ 954,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

16. Processi con istruttoria semplice e giudizio abbreviato c.d. semplice (o condizionato a mera acquisizione documentale), anche da immediato o da opposizione a decreto penale di condanna, fino a tre udienze ed escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

- Udienza preliminare:
  per la fase studio: € 300,00
  per la fase istruttoria: € 450,00
  per la fase decisoria: € 700,00
- Giudizio abbreviato:
  per la fase studio: € 450,00
  per la fase decisoria: € 1.000,00

TOTALE: **€ 1.450,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

17. Processi con istruttoria complessa e giudizio abbreviato condizionato ad attività istruttoria orale, anche da immediato o da opposizione a decreto penale di condanna, oltre le tre udienze ed escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

- Udienza preliminare:
  per la fase studio: € 400,00
  per la fase istruttoria: € 600,00
  per la fase decisoria: € 900,00
- Giudizio abbreviato:
  per la fase studio: € 600,00
  per la fase decisoria: € 1.300,00

TOTALE: **€ 1.900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

18. Processo definito con sentenza di applicazione pena *ex* art. 444 e ss. c.p.p., anche da immediato o da opposizione a decreto penale di condanna:

per la fase studio: € 354,00

per la fase decisoria: € 600,00

TOTALE: **€ 954,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

19. Processi definiti ai sensi dell'art. 420 *quater*, comma 1, c.p.p.:

per la fase studio: € 300,00

per la fase decisoria: € 442,00

TOTALE: **€ 742,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

20. Fase delle indagini preliminari senza udienza:

TOTALE: **€ 424,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

21. Fase delle indagini preliminari senza udienza e con interrogatorio:

TOTALE: **€ 795,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

22. Incidente probatorio:

sarà previsto **un aumento ai punti 20 o 21 da € 500,00 a € 700,00** in ragione della complessità dell'atto istruttorio da compiere.

23. Opposizione alla richiesta di archiviazione o reclamo *ex* art. 410 *bis* c.p.p. (per l'opponente o il reclamante ammesso al beneficio):

per la fase studio: € 350,00

per la fase introduttiva: € 300,00

per la fase decisoria: € 550,00

TOTALE: **€ 1.200,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

24. Opposizione alla richiesta di archiviazione o reclamo *ex* art. 410 *bis* c.p.p. (per il non opponente o il non reclamante ammesso al beneficio):

per la fase studio: € 350,00

per la fase decisoria: € 550,00

TOTALE: **€ 900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

*****

N.B.:

A) *Nei processi con **parte civile**, il difensore della stessa ed il difensore dell'imputato ammessi al beneficio applicheranno alla nota un aumento complessivo del 30%;*

B) *In caso di **opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di giudizio immediato** il difensore introdurrà in nota, in aggiunta ai punti 20 o 21, anche l'importo di € 270,00;*

C) *Per **attività difensive** di cui all'art. 391 quater c.p.p. e di cui all'art. 391 sexies e septies c.p.p. sarà previsto un aumento del 15%. Per attività difensive di cui all'art. 391 bis c.p.p. sarà previsto un aumento del 50%;*

D) *Nei procedimenti con **istanza cautelare** o con **convalida di arresto o fermo**, fatti salvi i casi in cui interviene la pronuncia del Tribunale del riesame oggetto di separata determinazione, sarà previsto un aumento complessivo sino al 20%.*

MESSA ALLA PROVA

25. Qualunque sia l'autorità investita e/o la fase del procedimento:

TOTALE: **€ 848,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

*****

N.B.

*Nell'ipotesi in cui la messa alla prova **non abbia avuto esito positivo** e sia stata disposta la prosecuzione del processo, sarà applicato un aumento di € 400,00 all'importo successivamente liquidato per la fase processuale corrispondente.*

INCIDENTE DI ESECUZIONE

26. Incidente di esecuzione con fissazione udienza e qualunque sia l'Autorità investita:

TOTALE: **€ 954,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

27. Incidente di esecuzione senza fissazione udienza e qualunque sia l'Autorità investita (fatta eccezione per quelli esperiti d'ufficio da parte del Tribunale come, ad esempio, la riduzione di 1/6 della pena ex artt. 442, comma 2 bis e 676, comma 3 bis, c.p.p.):

TOTALE: **€ 636,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE CAUTELARE INNANZI AL TRIBUNALE PER IL RIESAME

28. Procedimenti innanzi al Tribunale del Riesame aventi per oggetto riesame avverso misure cautelari personali o reali o appello avverso rigetto della prima istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari personali o della prima istanza di revoca di misure cautelari reali:

TOTALE: **€ 1.484,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

29. Procedimenti innanzi al Tribunale del Riesame aventi per oggetto appello avverso rigetto di istanze di revoca o sostituzione di misure cautelari personali e di istanze di revoca di misure cautelari reali successive alla prima:

TOTALE: **€ 900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

*****

N.B.

Il difensore proporrà l'istanza di liquidazione al Giudice competente, dopo il deposito dell'ordinanza emessa dal Giudice del riesame, allegando copia dell'atto di impugnazione, del verbale d'udienza e dell'ordinanza che decide la fase.

VARIABILI IN AUMENTO COMUNI

I seguenti valori si applicano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella-base, in presenza dei fattori di seguito indicati:

1) in caso di pluralità delle parti difese si applicherà un aumento pari al 20% da calcolarsi sull'importo base di cui alla tabella per ciascun assistito oltre al primo, laddove tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, fino ad un numero massimo di 10 complessivi;
2) al difensore della persona offesa che non si costituisca parte civile e che partecipi al procedimento sarà attribuito il compenso previsto dalle tabelle di cui al presente protocollo per il difensore dell'imputato, ridotto del 70%;

3) per la particolare complessità del processo, desunta dalle questioni giuridiche affrontate, dall'attività istruttoria svolta e dal numero e dalla durata delle udienze, il Giudice potrà applicare un aumento fino al 40% sull'importo base di cui alla tabella;
4) nell'ipotesi di difesa dello stesso soggetto in pluralità di processi riuniti sarà applicato un aumento compreso fra il 30% ed il 50% (in relazione al numero dei processi riuniti) sull'importo base di cui alla tabella.

*****

Il presente Protocollo troverà applicazione nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione, in relazione all'attività professionale prestata in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U.S.G.), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U.S.G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.S.G.).

Il Protocollo troverà applicazione in relazione alle istanze di liquidazione presentate in epoca successiva alla sua sottoscrizione e relative ad attività concluse anche in data antecedente alla medesima.

Nel decreto il giudice potrà liquidare anche le eventuali spese, se documentate, ad esclusione delle spese ed indennità di trasferta, *ex* art. 82, comma 2, d.P.R. 115/02.

Si evidenzia che, in ogni caso, l'onorario non potrà essere superiore all'importo derivante dalla somma dei valori medi tariffari ridotti di un terzo ai sensi dell'art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002, previsti per le fasi concretamente curate dal difensore istante.

I firmatari del presente protocollo si impegnano ad assicurarne e monitorarne la concreta applicazione.

Termini Imerese, 9 ottobre 2026.

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Termini Imerese

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese

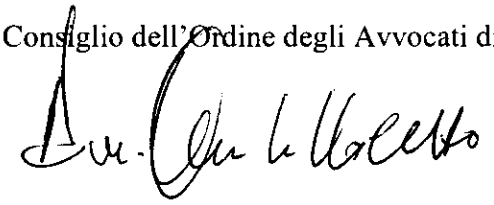
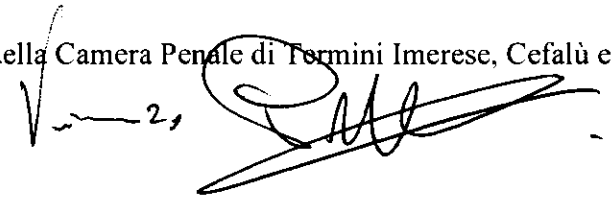
Il Presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie